



ASSOCIAZIONE BRASS BAND 96 A.P.S.
VIA MAGLIO DEL LOTTO N. 38 – BERGAMO (BG)
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02658830167



VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Oggi, 15 novembre 2024 alle ore 21,00 si riunisce l'Assemblea generale ordinaria dei soci presso la sede sociale in Bergamo (BG) alla via Maglio Del Lotto n. 38 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Trasferimento della sede legale e conseguenti deliberazioni;
- 2) Varie ed eventuali.

A termine di statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Sig. CORTESE SERGIO, che chiama nelle funzioni di segretario la Sig. MERLO CLAUDIO VINCENZO, che accetta. All'Assemblea partecipa l'intero Consiglio Direttivo e tutti i soci dell'associazione. Il Presidente constata preliminarmente e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica all'Assemblea i motivi per cui si necessita variare la sede legale tra cui una nuova sede più idonea e funzionale atta ad organizzare al meglio le attività istituzionale dell'associazione. Inoltre, essendo una modifica che impatta anche sullo statuto, si richiede l'approvazione dello stesso.

Apertasi la discussione, diversi associati intervengono per chiedere chiarimenti.

Dopo ampia discussione e non essendo necessari altri chiarimenti si procede alla votazione.

L'Assemblea delibera ed approva all'unanimità:

di trasferire la sede legale della ASSOCIAZIONE BRASS BAND 96 da Via Maglio del Lotto n. 38 Bergamo (BG) a **Via Capitano Sora n. 10 Dalmine (BG)** e di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale; inoltre l'Assemblea delibera di dare mandato al Presidente, o suo delegato, di procedere a tutti gli atti necessari per presentare apposita istanza di variazione al R.U.N.T.S., nonché alla registrazione del presente atto e l'espletamento di ulteriori adempimenti necessari.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede più la parola, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 21,45 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Sig. MERLO CLAUDIO VINCENZO

Il Presidente

Sig. CORTESE SERGIO

Allegato "Statuto" associativo



"ASSOCIAZIONE BRASS BAND 96 A.P.S."
STATUTO

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), una Associazione avente la seguente denominazione:

"Associazione Brass Band 96 Associazione di Promozione Sociale" in breve "Associazione Brass Band 96 A.P.S."

da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale Dalmine (BG) e con durata illimitata.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D. Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha altresì la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate.

Art. 2 – Scopo e finalità

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, educative culturali e ricreative, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

L'Associazione, che è apolitica ed apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'Associazione persegue le proprie finalità:

- attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- la diffusione dell'arte realizzando in Italia e/o all'estero spettacoli musicali, coreutici e teatrali in tutte le loro forme;
- la promozione e lo sviluppo in ogni forma dell'arte, sia in Italia che all'estero, nonché di formazione professionale in ambito musicale e artistica;

- formazione extra scolastica: propedeutica musicale, scuola corale e scuola di strumento musicale di vario genere.

- promuovere la ricerca, anche in funzione di promozione sociale, culturale e artistica;

- conservare e valorizzare il patrimonio storico – culturale – musicale – teatrale con particolare riferimento al territorio nel quale opera salvaguardandone il patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale.

In particolare, per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale operando nel settore di cui alla lett. i), art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo operando con il fine di promuovere e diffondere la cultura musicale attraverso l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati o a Reti Nazionali del Terzo Settore al fine del conseguimento delle attività statutarie.

L'Associazione ha come scopo esclusivo e, quindi potrà, per il proseguimento delle finalità previste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- allestire in ambito sia nazionale sia internazionale spettacoli musicali, coreutici e teatrali, realizzando ad esempio spettacoli lirici, di balletto, musical, recital, concerti, cabaret, spettacoli teatrali e manifestazioni musicali; organizzare concerti, saggi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, spettacoli teatrali, e ricerche musicali;

- organizzare concorsi per giovani strumentisti e/o direttori bandistici/orchestrale;

- patrocinare e promuovere moralmente ed economicamente giovani artisti musicali ed in particolare favorire l'integrazione e la promozione di persone con handicap fisici e/o sociali/psichici anche attraverso l'impiego della musicoterapia;

- creare rapporti e collaborazioni con organismi di produzione e diffusione di musica, di teatro e di danza;

- promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, dibattiti, seminari, mostre procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e gli altri operatori degli stessi settori sia pubblici che privati;

- istituire, gestire e organizzare corsi, anche di aggiornamento, ad indirizzo musicale a tutti i livelli, organizzando anche servizi per università, scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici, laboratori, ecc ... altresì stipulando convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali, nonché predisponendo centri musicali attrezzati;

- integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti, promuovendo o aderendo a Concorsi, Fondazioni, Associazioni ed altre organizzazioni aventi carattere simile;

- svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri di testo di genere musicale, nonché pubblicazioni periodiche, arrangiamenti, composizioni originali, ricerche, recensioni anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;

- per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovendo iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:



CuV SE

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo; il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, come previsto dall'art. 23 del presente statuto.

Art. 4 – Gestione delle attività organizzate

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n.117.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 5 – Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio.

Entro 90 giorni dalla chiusura dell'Esercizio Sociale di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di Bilancio di Esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'Assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'Esercizio Sociale per la definitiva approvazione che dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del Bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il Bilancio di Esercizio, predispone il Bilancio Sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'Esercizio Sociale per la definitiva approvazione.

Al superamento delle soglie previste dalla legge, il rendiconto economico sarà sostituito dal Bilancio, formato ai sensi di legge, ed accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti laddove previsto.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti e successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 7 – Risorse economiche

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Nei casi di dimissioni, esclusione, morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- contributi privati;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;



CwV SL

- i) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- k) rimborsi derivanti da convenzioni;
- l) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- m) corrispettivi da Soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- n) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- o) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 23 del presente statuto.

Art. 8 – Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente a cura del Consiglio Direttivo:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo / Organo di Revisione, ove nominato se ne ricorrano i requisiti.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo / Organo di Revisione è tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo / Organo di controllo con propria delibera presso la sede legale dell'Associazione previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo / Organo di Controllo mediante invio di qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione entro 10 giorni dalla richiesta.

L'accesso ai predetti libri avverrà secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo / Organo di controllo con propria delibera.

Gli associati possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 9 – Adesione all'Associazione

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'Associazione come associati persone fisiche e enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che condividono le finalità della stessa e che partecipino alle attività associative con la loro opera, con le loro competenze e/o conoscenze.

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche: ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato mediante invio di qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione ed è annotata nel libro dei Soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando i propri dati anagrafici, i propri recapiti e la dichiarazione di accettazione del presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi mediante invio di qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato mediante invio di qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Questi può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione che dovrà essere convocata per deliberare.

I Soci si dividono in:

- a) Ordinari: coloro che partecipano attivamente all'attività del gruppo;
- b) Onorari: coloro a cui l'Associazione deve particolare riconoscenza, essi sono nominati su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci e sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo dei medesimi diritti.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Diritti e doveri dei Soci

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci, ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché ha diritto a proporsi quale



CuV *SE*

candidato per gli organi dell'Associazione.

Tutti gli associati iscritti nel Libro dei Soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

- a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- a partecipare alle assemblee;
- esaminare libri sociali come da art. 8.
- all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi;
- ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- ad approvare i bilanci.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

I Soci hanno il dovere di:

- a) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- b) rispettare il presente statuto;
- c) rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- d) rispettare le delibere degli organi sociali;
- e) mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- f) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- g) versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato si perde per:

- a) recesso per dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) decesso;
- c) mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso;
- d) esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o per indegnità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie e comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e nel caso che senza adeguata ragione si metta in condizioni di inattività prolungata, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo che deve essere ratificata nella prima assemblea utile, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata mediante qualsiasi mezzo che certifichi l'avvenuta ricezione all'associato dichiarato escluso il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante invio di qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione inviata al Presidente dell'Associazione presentando le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare la sua decisione al Consiglio Direttivo tramite qualsiasi mezzo che certifichi l'avvenuta ricezione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11 – Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Presidente;
- Consiglio Direttivo;
- Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- Organo di Revisione, nei casi previsti dalla legge;

Gli Organi Sociali hanno la durata di quattro esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati. I componenti degli Organi Sociali non percepiscono alcun compenso e ad esse possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 12 – Assemblea dei Soci

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In via ordinaria l'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consultivo annuale e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è inoltre convocata quando, con la richiesta il Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione e alla celebrazione dell'Assemblea entro i 8 giorni dalla richiesta.

È altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei Soci. Deve altresì essere affissa mediante apposito avviso in sede.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, Zoom, videoconferenza, teleconferenza, ecc...), a condizione che:



Ced V

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando vi è la presenza di tutti gli associati e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Ogni associato ha diritto di voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale o a un dipendente. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti / organo di controllo;
- c) approva il bilancio consuntivo e quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di deniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto voto. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano tranne per quelle che riguardano le cariche sociali e l'esclusione del Socio per le quali si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. È l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, ponendo in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere tra i propri componenti il Presidente e revocarlo;
- eleggere tra i propri componenti il Vice Presidente e revocarlo;
- nominare il Tesoriere ed il Segretario;
- definire il programma generale annuale di attività;
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- ratificare e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- predisporre all'Assemblea dei Soci il programma annuale d'attività;
- decidere le prestazioni ed i servizi dell'Associazione fissandone le relative condizioni;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto economico/finanziario, da presentare poi all'Assemblea per l'approvazione, unito alla relativa relazione, da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il rendiconto preventivo per l'anno in corso;
- conferire procure generali e speciali;
- instaurare rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore artistico deliberandone i relativi poteri;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è formato da 7 componenti scelti tra le persone fisiche associate eletti dall'Assemblea tra gli associati, con rappresentazione maggioritaria dei Soci Ordinari per la durata di 4 anni, scadendo con l'Assemblea che approva il bilancio relativo al 4° esercizio del suo mandato.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e comunque almeno una volta ogni 6 mesi o se ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante comunicazione telematica purché ne certifichi l'avvenuta ricezione ai singoli consiglieri contenente l'ordine del giorno almeno 5 giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede; nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Le votazioni sono palesi tranne nel caso di nomine o comunque delibere riguardanti le persone. In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipano tutti gli amministratori e sindaci che sono informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Alla sostituzione di ciascun consigliere revocato, decaduto o dimissionario si provvede designando il primo nominativo dei non eletti appartenente all'ultima votazione. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio, il Presidente o un Consigliere provvedono a convocare l'Assemblea per procedere a nuove elezioni nel più breve termine possibile e comunque non oltre due mesi.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il Presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, ecc...), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14 – Presidente

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – ha l'uso della firma sociale e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e svolge le proprie funzioni sulla base delle direttive di tale organo e dell'Assemblea, riferendo a tali organi in merito all'attività compiuta.

In caso di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo per fondati motivi non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il





Presidente.

Art. 15 – Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16 – Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non Soci. Cura la redazione del rendiconto consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli Organi Statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per l'ordinaria amministrazione. In particolare si conferisce la facoltà, entro tale limite, di:

- acquisire e vendere merci, beni mobili in genere, compresi macchinari, strumenti e autoveicoli, dare e ricevere commissioni, emettere, incassare e quietanzare fatture e ricevute;
- girare per lo sconto e per l'incasso, incassare e quietanzare effetti cambiari, warrants e note di pegno, girare assegni bancari e fedi di deposito, emettere assegni sui conti correnti dell'Associazione, fare, in qualsiasi forma, pagamenti per somme dovute;
- esigere crediti a qualsiasi titolo, riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia, assegni di qualunque specie, depositi cauzionali emessi da qualunque ente e da qualunque altro ufficio pubblico o privato in genere, rilasciandone valide quietanze e scarichi;
- firmare la corrispondenza ed ogni altro documento relativo agli oggetti di cui al presente conferimento.

La sua estesa elencazione ha carattere indicativo e non esaustivo.

Art. 17 – Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, che trascrive su appositi libri affidati alla sua custodia unitariamente al libro dei Soci. Evade inoltre la corrispondenza in accordo con il Presidente. Può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci.

Art. 18 – Organo di Controllo

È l'Organo di Controllo amministrativo-finanziario.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Ai membri dell'Organo di Controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al c. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale da trascriversi in apposito libro.

Il Collegio rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo e, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica i rendiconti consuntivi e preventivi e presenta all'Assemblea dei Soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Art. 19 – Organo di Revisione

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 20 – Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Volontari

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n.117.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 22 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 23 – Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati in Assemblea Straordinaria.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, individuando il/i soggetto/i destinatario/i del patrimonio residuo, secondo i vincoli previsti dalle disposizioni di legge vigenti; essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 secondo quanto previsto dall'art.9 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 24 Logo dell'Associazione

1. Il logo dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per le finalità associative.

2. L'Associazione è unica titolare del logo e di ogni altro segno distintivo dell'Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.

3. L'individuazione grafica dello stesso, le modalità di utilizzo e la sua tutela possono essere specificate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Art. 25 – Rimandi al Codice Civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Per quanto non è riconducibile al D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Dalmine (BG), 15 novembre 2024

 

